



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO**

*Adottato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 65 del 16 dicembre 2003*

I N D I C E

Art.	1	Finalità	pag.	2
Art.	2	Definizione dei prodotti ittici	pag.	2
Art.	3	Organismi operanti nel mercato	pag.	2
Art.	4	Direttore del mercato	pag.	3
Art.	5	Requisiti per la nomina a Direttore di mercato	pag.	3
Art.	6	Compiti del Direttore di mercato	pag.	4
Art.	7	Servizio di custodia	pag.	5
Art.	8	Commissioni di mercato	pag.	5
Art.	9	Vigilanza sanitaria	pag.	5
Art.	10	Vigilanza – Polizia Municipale	pag.	5
Art.	11	Pesatura dei prodotti	pag.	5
Art.	12	Sportello bancario	pag.	6
Art.	13	Soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi	pag.	6
Art.	14	Canoni di concessione e tariffe di mercato	pag.	7
Art.	15	Cauzione	pag.	8
Art.	16	Vendite	pag.	9
Art.	17	Posteggi di vendita, infrastrutture connesse e loro concessioni	pag.	9
Art.	18	Subingressi	pag.	12
Art.	19	Norme per la disciplina dell'utilizzo dell'area mercatale e dei locali di servizio	pag.	14
Art.	20	Produzione del ghiaccio	pag.	17
Art.	21	Termine delle concessioni	pag.	18
Art.	22	Revoca e sospensione della concessione dei posteggi	pag.	19
Art.	23	Consegna e riconsegna dei posteggi	pag.	20
Art.	24	Responsabilità	pag.	21
Art.	25	Disposizioni in materia di igiene e sicurezza	pag.	22
Art.	26	Calendario ed orario delle operazioni mercatali	pag.	23
Art.	27	Obblighi dei concessionari	pag.	24
Art.	28	Controlli e sanzioni	pag.	26
Art.	29	Trasferimento dei mercati	pag.	28
Art.	30	Norme finali	pag.	29

Articolo 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 11 L.R. 13 Luglio 1998, n. 24 è approvato il seguente regolamento di funzionamento del mercato ittico all'ingrosso (di seguito: "mercato") diretto a disciplinare le operazioni di compravendita, deposito e stoccaggio all'ingrosso dei prodotti ittici freschi o comunque conservati o trasformati, provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché da paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti in sede comunitaria nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La gestione del mercato è operata direttamente dal Comune di Savona ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 6 comma 1 L.R. 24/1998 sopra richiamata, secondo criteri di efficienza ed economicità tali da tendere al pareggio di bilancio.

Articolo 2

Definizione dei prodotti ittici

1. La denominazione generica di "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende pesci, crostacei, molluschi bivalvi, gasteropodi marini, cefalopodi echinodermi e tunicati, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

2. Per la definizione del commercio all'ingrosso si fa riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114.

Articolo 3

Organismi operanti nel mercato

1. Gli organismi operanti nel mercato sono:

- il Direttore del mercato;
- il Vice-Direttore del mercato;
- il custode e/o servizio di sorveglianza;
- la Commissione di mercato;
- i servizi Veterinari di ispezione e controllo;

- i servizi di vigilanza – Polizia Municipale.

Articolo 4 Direttore del mercato

1. Al mercato è preposto un Direttore, nominato dal Comune di Savona o dall'Ente gestore, se diverso, con il compito di sovrintendere in modo autonomo al regolare funzionamento delle strutture, dei servizi connessi e del relativo personale.

2. Il Direttore deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza e nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; allo stesso, nonché al personale, comunque coinvolto nella gestione della struttura mercatale è fatto divieto di avere partecipazioni in società operanti nella medesima o in strutture mercatali consimili, fatte salve, comunque, per i dipendenti pubblici, le cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo, può essere nominato un Vice-Direttore di mercato per lo svolgimento, in via vicaria o a seguito di delega, dei compiti attribuiti al Direttore.

Articolo 5 Requisiti per la nomina a Direttore di mercato.

1. Può essere nominato Direttore, ai sensi dell'articolo precedente, un dipendente appartenente alla categoria D che:

- abbia già maturato idonea esperienza almeno annuale con la medesima qualifica e profilo professionale o con quella di Vice-Direttore in mercati ittici o agro-alimentari all'ingrosso ovvero che abbia curato, con funzioni direttive, la gestione amministrativa di una di tali strutture per un periodo almeno annuale;
- ovvero, in mancanza, abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori ittici ed agro-alimentari all'ingrosso, con specifico riferimento a compiti di direzione e/o organizzazione.

2. Il Direttore deve essere in possesso del diploma di laurea (secondo il precedente ordinamento universitario) o di laurea specialistica in giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie-forestali, scienza delle produzioni animali,

medicina veterinaria, scienze naturali o biologiche. Non sono ammesse equipollenze di sorta.

Articolo 6

Compiti del Direttore di mercato

1. Al Direttore sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

- 1) vigilare sull'andamento del mercato, sull'osservanza del presente regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;
- 2) vigilare sulla conformità merceologica delle derrate introdotte nel mercato salvo che per gli aspetti che la legge riserva all'autorità sanitaria o ad altro organismo di vigilanza e controllo;
- 3) provvedere a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'autorità sanitaria, curare la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;
- 4) provvedere alla compilazione delle statistiche e delle relazioni riguardanti il mercato, dando ampia diffusione dell'andamento delle contrattazioni e dei prezzi rilevati;
- 5) accertare i requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti degli operatori di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- 6) adottare – nei soli casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l'igiene della struttura e degli alimenti - le azioni ritenute necessarie informandone nel minor tempo possibile il Dirigente del Settore e l'Autorità Sanitaria, qualora il caso rivesta anche aspetti di sua competenza;
- 7) provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;
- 8) esercitare funzioni di vigilanza.

Articolo 7
Servizio di custodia.

1. Nella struttura mercatale è operante un servizio di custodia e/o sorveglianza affidato a personale dipendente del Comune o, se diverso, dell'Ente gestore ovvero ad impresa specializzata.

Articolo 8
Commissione di mercato.

1. La Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, è istituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 10 L.R. 24/1998.

2. Le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 9
Vigilanza sanitaria

1. Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza e di controllo sanitario, svolto dai Servizi Veterinari della Azienda Sanitaria Locale n. 2 "Savonese", con le attribuzioni e le modalità stabilite dall'ordinamento sanitario vigente in materia di conformità delle strutture e delle attrezzature, di commercializzazione e di controllo dei prodotti della pesca trattati nel mercato.

2. Il Comune di Savona mette a disposizione dell'Autorità Sanitaria i locali e le attrezzature di base necessarie all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Articolo 10
Vigilanza – Polizia Municipale

1. Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia commerciale, di ordine pubblico e di viabilità.

Articolo 11
Pesatura dei prodotti

1. All'interno della struttura mercatale può essere posta a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su

richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

2. Ogni concessionario provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance di sua proprietà ubicate nel posteggio di vendita e mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento, perfettamente regolate e verificate prima di essere adoperate e ben in vista agli acquirenti.

3. Ferme restando le competenze specificamente riservate ad altri organi, il Direttore può operare saltuarie verifiche al fine di accertare la regolarità ed affidabilità degli strumenti di pesatura usati dai concessionari.

Articolo 12

Sportello bancario

1. Presso il mercato, qualora i concessionari o il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, ne ravvisino la necessità, l'opportunità e la convenienza, potrà essere attivato uno Sportello bancario affidato, a seguito di apposita procedura concorsuale, alla completa gestione di un Istituto Bancario.

2. L'Istituto Bancario prescelto dovrà corrispondere al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore un canone per l'occupazione dei locali che saranno destinati alla sua attività ai sensi dell'articolo 19 comma 11.

Articolo 13

Soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi

1. Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici;
- b) i produttori ittici singoli o associati;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- e) i commissionari o mandatari;

- f) gli astatori, limitatamente alle vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, i quali devono operare nel rispetto – se determinati – dei lotti di vendita e del prezzo di apertura stabiliti dall'Ente gestore.

2. Sono ammessi agli acquisti sul mercato:

- a) tutti i soggetti o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso ed al dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti ittici trattati sul mercato;
- b) altri soggetti quali mense aziendali, scolastiche, istituti di beneficenza e religiosi, organizzatori di manifestazioni autorizzate, che utilizzano i prodotti senza fine di lucro;
- c) gli operatori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di mercato;
- d) nel rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale, i consumatori privati per gli acquisti diretti a collo.

Articolo 14

Canoni di concessione e tariffe di mercato

1. I canoni di concessione e le tariffe di mercato, predisposti ed approvati dal Comune di Savona sentito il parere della Commissione di mercato, sono esposti in modo che ogni concessionario possa prenderne visione.

2. Detti canoni e tariffe sono corrisposti dai concessionari al Comune di Savona o, se diverso, all'ente gestore, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

3. I canoni, correlati alla superficie utilizzata da ciascun concessionario - posteggi, area celle frigorifere, uffici, magazzini e ogni altro spazio ad essi imputabile - sono determinati con le modalità stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24/1998 e ss.mm.ii., e devono essere corrisposti entro il termine stabilito dalla medesima deliberazione.

4. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata in corso d'anno, il canone, computato in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno solare, e considerando come mese intero quello nel corso del quale la concessione viene rilasciata, deve essere versato al momento del ritiro della concessione stessa.

5. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative e/o di recepimento della normativa comunitaria.

6. Le tariffe di mercato, soggette ad I.V.A. nella misura di legge, sono determinate in ragione dei costi effettivamente sostenuti dal mercato nel suo complesso e ripartiti in relazione alla superficie utilizzata da ciascun concessionario.

7. Esse sono corrisposte in due rate:

- entro il 30 marzo dell'anno al quale la concessione si riferisce, a titolo di acconto, in misura pari al 90% della tariffa complessivamente dovuta in relazione all'anno solare immediatamente precedente;
- entro il 30 marzo dell'anno successivo, a titolo di saldo, per un importo pari all'effettivo conguaglio dei costi sostenuti nell'anno cui la tariffa si riferisce.

8. In caso di ritardo nel pagamento della tariffa, trova applicazione la previsione di cui al precedente comma 5.

9. In caso di concessioni rilasciate in corso d'anno, la rata di acconto, calcolata in via presuntiva, dovrà essere versata al momento del rilascio della concessione ed il pagamento del saldo a conguaglio dovrà essere operato entro il termine di cui al precedente comma 7.

10. Qualora la gestione del mercato sia affidata ad apposito Ente gestore, alla riscossione dei canoni di concessione e della tariffa mercatale, determinati ai sensi del presente articolo, provvede quest'ultimo con le modalità che verranno determinate nel relativo contratto di servizio e rese note agli utenti.

Articolo 15

Cauzione

1. Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere al versamento, con le modalità che saranno all'uopo indicate, di una cauzione di importo non inferiore ad una annualità del canone dovuto.

2. In luogo del versamento, la cauzione può essere prestata con polizza fidejussoria o fidejussione bancaria con indicazione, quale beneficiario, del Comune di Savona o dell'ente gestore, se diverso, e senza il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale.

Articolo 16

Vendite

1. La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica o a trattativa diretta.

2. Il foglio d'asta deve contenere il nome e il cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli ed il peso netto, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo).

3. Per la vendita a trattativa diretta, anziché il foglio d'asta, è compilato un foglio di vendita contenente le stesse indicazioni ovvero la bolla di accompagnamento o il documento di trasporto, a seconda dei casi.

4. La Direzione di mercato può rendere note, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, consumatori ed utenti relativamente ai prodotti commercializzati nel mercato.

Articolo 17

Posteggi di vendita, infrastrutture connesse e loro concessioni

1. Il mercato ittico all'ingrosso ubicato in piazzale Amburgo n. 1 rosso è così strutturato:

a) aree concedibili:

- una sala di esposizione e di vendita suddivisa in n. 10 posteggi;
- n. 1 area attrezzata per l'installazione di n. 10 celle frigorifere;
- n. 3 uffici;

b) aree non concedibili:

- pertinenze, uffici comunali ed altre aree di uso comune;
- parcheggi per gli automezzi ed altre superfici strumentali.

2. I posteggi, nel numero di dieci vengono assegnati in concessione dal Comune di Savona o, se diverso, dall'ente gestore, per una durata non superiore a 6 anni, salvo rinnovo, a mezzo di procedura concorsuale, sentita la Commissione di mercato.

3. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un posteggio, più di un magazzino, più di un ufficio e più di un'area a qualsiasi titolo adibita, salvo quanto stabilito nel successivo comma 11.

4. La graduatoria delle offerte presentate dovrà essere stilata sulla base dell'ordine decrescente di punteggio assegnato ai diversi concorrenti. A tal fine, il bando di concorso deve prevedere l'assegnazione di particolari punteggi - cumulabili fra di loro e da determinare con apposita deliberazione di Giunta Comunale - a favore degli offerenti:

- a) aventi la sede principale in ambito regionale;
- b) che svolgano, oltre l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici, quella di pesca e di produzione;
- c) che si siano costituiti in data anteriore (rilevata presso la Camera di Commercio competente e desunta dal Registro delle Imprese);
- d) che abbiano già ottenuto un posteggio all'interno del Mercato ittico di Savona di Piazzale Amburgo, anche in forma provvisoria.

5. Nel caso in cui due o più offerte conseguano il medesimo punteggio, l'ordine di precedenza fra le stesse verrà determinato in base all'antiorità della data di spedizione dell'istanza di partecipazione al bando per l'assegnazione o, in caso di contestualità della spedizione, a seguito di sorteggio pubblico.

6. Alla gara per la concessione dei posteggi non possono partecipare i soggetti:

- che non siano più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D. Lgs. 114/1998;
- nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca della concessione, per uno dei motivi di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Tale divieto ha efficacia per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data del provvedimento definitivo di revoca;

- che hanno avuto un volume di vendite, desumibile dalla dichiarazione I.V.A., inferiore al limite eventualmente stabilito dal bando di concorso con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente precedenti a quello nel corso del quale viene presentata l'istanza di concessione; se questa viene presentata prima del termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A., il

riferimento è comunque operato al volume d'affari relativo alle ultime annualità per le quali risulti essere già stata presentata la dichiarazione in questione.

7. Le concessioni, anche se rilasciate in corso d'anno, scadono il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello previsto dall'originario bando di concorso per il rilascio.

8. Prima della scadenza, il Comune di Savona o l'ente gestore possono disporre il rinnovo, per un eguale periodo, della concessione ai soggetti che ne facciano apposita richiesta. Per l'assegnazione dei posteggi per i quali non sia stato disposto il rinnovo della concessione, viene bandita apposita gara conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

9. Non possono ottenere il rinnovo della concessione le imprese:

- che hanno realizzato, all'interno del mercato, un volume di vendite, con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente antecedenti, inferiore al 5% del totale complessivo delle vendite effettuate nel medesimo mercato, con riferimento alla media matematica dei due anni immediatamente antecedenti.

Detta previsione non si applica nei casi in cui non vi siano altre offerte idonee per la concessione del posteggio;

- che si trovino in una delle situazioni di impossibilità ad ottenere la concessione di cui al precedente comma 6.

10. Il rilascio della concessione rinnovata è subordinato all'immediato pagamento di tutti i canoni e tariffe mercatali arretrate, maggiorate ai sensi del precedente articolo 14.

11. La scadenza o la revoca, per un qualsiasi motivo, del diritto all'utilizzo del posteggio di vendita comporta l'impossibilità per il concessionario di occupare a qualunque titolo, all'interno del mercato, altri locali e/o spazi.

12. Qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 per la concessione del posteggio di vendita, alcuni degli stessi non vengano assegnati, i soggetti che hanno ottenuto in concessione un posteggio possono avanzare istanza per ottenere l'assegnazione di un ulteriore posteggio con annessa area attrezzata per l'installazione di cella frigo.

13. L'ulteriore assegnazione di cui al precedente comma 11 viene disposta a favore del concessionario o dei concessionari, qualora i posteggi siano più di uno, che abbiano riportato il maggiore punteggio nella graduatoria di cui al comma 4.

14. Per quanto concerne la concessione degli uffici e delle aree per l'installazione delle celle frigorifere, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Articolo 18 Subingressi

1. Le concessioni di posteggio possono essere cedute esclusivamente in forza di:

- cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- affitto d'azienda o di ramo di azienda;
- donazione dell'azienda o del ramo d'azienda;
- successione nella proprietà dell'azienda, secondo le norme del codice civile.

2. Il contratto di trasferimento di proprietà o di affitto o di donazione, per dare titolo al subingresso, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un Notaio.

3. Il subentrante, sia per atto tra vivi che mortis causa, prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita comunicazione scritta con richiesta di voltura all'Amministrazione Comunale o all'Ente gestore, se diverso, comunicando, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome e cognome ovvero ditta o ragione o denominazione sociale, se trattasi di impresa individuale o società;
- b) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- c) codice fiscale/partita IVA;
- d) residenza o sede legale;
- e) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale del o dei legali rappresentanti;

- f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/1998 e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando per l'assegnazione dei posteggi;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A competente per la sua tenuta;
- h) l'assenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/1965 o dalle altre disposizioni dirette a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso.

4. Alla richiesta di voltura devono essere allegati i seguenti documenti:

- originale della concessione di posteggio o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione o copia della denuncia di successione;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. L'istruttoria per la voltura della concessione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il parcheggio già concesso al cedente prima della formale comunicazione dell'avvenuta voltura ovvero, in mancanza, prima della scadenza del termine sopra visto.

6. Peraltro, nel solo caso di trasferimento mortis causa, gli eredi o alcuni di essi possono continuare l'attività, a titolo provvisorio, per il periodo massimo di 6 mesi dalla morte del de cuius ed a nome di questi, purché ne diano immediata notizia al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore, comunicando, in particolare:

- i loro dati anagrafici, compreso il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D. Lgs. 114/1998;
- gli estremi della concessione di posteggio;
- il luogo e la data del decesso del concessionario.

7. Non appena verranno concluse le pratiche di successione e comunque entro il termine di cui al precedente comma, gli eredi, se si costituiscono in Società, ovvero solo alcuni di essi ovvero l'erede unico, se intende proseguire l'attività

all'interno del mercato, dovranno presentare apposita comunicazione con richiesta di voltura secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

8. Nel caso in cui la Società concessionaria effettui variazioni:

- della ragione sociale;
- dei patti sociali;
- degli amministratori, qualora si tratti di società di capitali;
- dei soci illimitatamente responsabili, qualora si tratti di società di persone o di s.a.p.a.;

il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore.

Articolo 19 **Norme per la disciplina dell'utilizzo dell'area mercatale** **e dei locali di servizio.**

1. I posteggi possono essere usati solo per l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti ittici di cui all'art. 2 e possono essere dotati delle sole attrezzature (la cui installazione deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti) necessarie ed indispensabili per dette operazioni e comunque autorizzate dal Direttore del Mercato.

2. All'interno dei posteggi è proibito:

- depositare, se non in via del tutto temporanea, cassetame, imballaggi o quant'altro, fatti salvi i pallets purché in materiale riconosciuto idoneo dell'Autorità Sanitaria;
- depositare, al termine delle contrattazioni, il prodotto rimasto invenduto;
- eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici o che, comunque, non sia eseguita in conformità alle disposizioni impartite dalla locale Autorità Sanitaria, ivi compreso l'incassamento di partite alla rinfusa;

- installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Mercato.

3. I veicoli dei concessionari e quelli che comunque trasportano prodotti destinati alla vendita hanno libero accesso all'area mercatale e possono sostare negli spazi all'uopo predisposti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. All'interno della sala di vendita è ammesso l'accesso ai soli veicoli a trazione elettrica adibiti alla movimentazione delle merci (c.d. muletti).

4. Ogni concessionario ha diritto, nei limiti della disponibilità complessiva, ad utilizzare una sola area di parcheggio e non deve in alcun modo intralciare gli altri concessionari collocando mezzi fuori dagli appositi spazi.

5. Gli autisti devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale posta all'interno dell'area mercatale prestando particolare attenzione nelle operazioni di manovra al fine di evitare qualsiasi danno a cose e/o persone per i quali, comunque, il Comune declina ogni responsabilità. All'interno dell'area mercatale trova applicazione il Codice della Strada.

6. Nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci, imballaggi, rifiuti e quant'altro.

7. Il magazzino è di uso comune ed ogni concessionario ha diritto ad occupare un'area equivalente ad un decimo della superficie totale, dedotti gli spazi per il transito.

8. Gli oggetti all'interno del magazzino devono essere disposti con ordine, mantenuti puliti e, comunque, il locale deve essere sempre mantenuto in modo da garantire un agevole accesso ed idonee condizioni igienico-sanitarie.

9. L'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore non rispondono degli eventuali danni o furti che avvengano nel magazzino.

10. L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore possono disporre in qualunque momento la trasformazione del magazzino comune in area snack, pur nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La gestione dell'eventuale area snack dovrà essere data in concessione a terzi secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

11. Nella struttura mercatale sono disponibili n. 3 locali ad uso ufficio che possono essere assegnati in utilizzo ai concessionari che hanno già avuto in assegnazione un posteggio e che ne facciano apposita richiesta ovvero ad uso dell'Istituto che gestisce lo sportello bancario di cui al precedente articolo 12.

12. Nel caso in cui i concessionari degli uffici vi rinuncino, i locali potranno essere:

- a) utilizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale per gli usi compatibili con l'attività di mercato;
- b) nuovamente assegnati ad altri concessionari di posteggio che presentino apposita richiesta in tal senso.

In questo ultimo caso, qualora vi siano più richieste concorrenti, deve essere assicurato il seguente ordine di priorità:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, anche a titolo precario, tenendo anche conto del periodo anteriore al trasferimento da Via Lavagna a Piazzale Amburgo;
- maggior fatturato complessivo, desumibile dalla dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno solare immediatamente precedente;
- anzianità di costituzione o inizio attività dell'impresa richiedente;
- precedenza nella presentazione della domanda di concessione in uso dei locali ufficio.

Nel caso in cui nessuna delle predette priorità consenta di individuare il soggetto cui affidare l'uso dei locali ufficio, si procederà mediante sorteggio pubblico.

13. Ad ogni concessionario di posteggio viene altresì dato in concessione lo spazio occorrente all'installazione della cella frigorifera per conservare le merci. Il canone per la relativa occupazione è dovuto indipendentemente dall'effettiva installazione della cella frigo.

14. Le celle frigo devono essere costruite in osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza ed i relativi certificati di idoneità e di autorizzazione sanitaria devono essere consegnati, prima della loro effettiva messa in funzione, al Direttore di mercato.

15. Ogni modifica o sostituzione di una cella frigorifera e/o parti di essa deve essere tempestivamente comunicata al Direttore di mercato e, ad ultimazione dei lavori e comunque entro il termine di cui sopra, deve essere consegnata al medesimo la certificazione di idoneità.

16. Le celle frigorifere devono essere sempre mantenute dai concessionari, a propria cura e spese, in efficienza e in condizioni igienico-sanitarie conformi alle disposizioni legislative ed a quelle impartite dal personale della A.S.L..

17. Tutti i guasti alle celle frigorifere che comportano l'interruzione del raffreddamento devono essere immediatamente comunicati al veterinario responsabile affinché possa valutare lo stato di conservazione dei prodotti depositati prima della loro reimmissione sul mercato per la vendita.

18. Il Comune di Savona o, se diverso, l'ente gestore non rispondono dei danni derivanti da un qualunque malfunzionamento, anche indotto da eventi esterni e/o soggetti terzi, delle celle frigorifere.

19. Gli spogliatoi, i servizi igienici e ogni altro locale ad uso comune devono essere sempre mantenuti in ordine e sgomberi da qualsiasi attrezzatura e oggetti non pertinenti. Le persone che ne usufruiscono sono tenute a non provocare danni, a non insudiciare, a riporre i rifiuti negli appositi contenitori avendo cura di non versare liquidi sui pavimenti.

Articolo 20 **Produzione del ghiaccio**

1. Il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore possono operare direttamente la gestione della cella frigorifera per la produzione del ghiaccio.

2. La gestione, peraltro, può essere affidata in concessione mediante apposita gara ad una impresa che garantisca:

- la fabbricazione del ghiaccio in quantità idonee almeno a soddisfare le esigenze dei concessionari;
- la vendita dello stesso nelle ore di apertura del mercato ittico;
- la manutenzione ordinaria e la pulizia della cella frigo.

3. L'impresa concessionaria del servizio può vendere il ghiaccio anche a soggetti che non siano concessionari di posteggio, purché garantisca a questi ultimi la fornitura necessaria a soddisfare i loro fabbisogni.

4. Durante le ore di apertura al pubblico del mercato, la consegna del ghiaccio può avvenire in maniera diretta; durante i giorni e le ore di chiusura, il

ghiaccio deve essere consegnato direttamente alla sede indicata dall'acquirente. L'impresa concessionaria riscuote direttamente il prezzo delle transazioni effettuate.

5. La gara per la concessione della gestione della cella-frigo viene effettuata con i criteri del massimo rialzo sulla base d'asta.

6. Nel bando di gara viene stabilito, fra l'altro, il prezzo agevolato da praticare ai concessionari di posteggio, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati.

7. La concessione dell'esercizio della cella-frigorifero ha durata di 6 anni e può essere prorogata al massimo una volta.

8. Il pagamento dell'importo, da parte dell'impresa aggiudicataria, con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal Comune di Savona o, se diverso, dal soggetto gestore, nel bando di gara, costituisce condizione legale di efficacia della concessione.

Articolo 21

Termine delle concessioni

1. Le concessioni dei posteggi e delle altre eventuali infrastrutture di cui al precedente art. 17 hanno termine:

- a) alla scadenza, salvo tempestiva istanza di rinnovo presentata ai sensi del medesimo art. 17 comma 7;
- b) per rinuncia del concessionario, da comunicare al Comune di Savona a mezzo di piego raccomandato entro il 30 novembre;
- c) per rinuncia del concessionario, da comunicare al Comune di Savona a mezzo di piego raccomandato anche oltre la data di cui al precedente punto b), ma solo in caso di comprovate cause di forza maggiore o di oggettiva impossibilità a rispettare detto termine;
- d) per fallimento dichiarato del concessionario;
- e) per cessazione dell'attività imprenditoriale, da comunicare secondo i criteri e le modalità di cui al punto b).

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), la concessione scade alla data del 31 dicembre dell'anno cui essa si riferisce.

3. Nei casi di cui ai precedenti punti c) ed e), la concessione scade nel giorno in cui il Comune riceve la prescritta comunicazione. Il concessionario, in tal caso, non ha diritto alla restituzione del canone di concessione già corrisposto e deve, anzi, provvedere a liquidare immediatamente le rate di acconto e di saldo della tariffa eventualmente ancora dovute.

4. Nel caso di cui al precedente punto d), la concessione scade con decorrenza dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Si applica, per quanto non modificato dal presente, il disposto del precedente comma.

Articolo 22

Revoca e sospensione della concessione dei posteggi

1. Le concessioni di cui all'art. 17 vengono revocate:

- a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/1998 ed al presente regolamento da parte del concessionario;
- b) per la cessione totale o parziale del posteggio a terzi non aventi i requisiti richiesti dal citato art. 5 D. Lgs. 114/1998 e dal presente regolamento;
- c) per accertata ed ingiustificata inattività del posteggio per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno, fatti salvi i periodi di chiusura feriale preventivamente comunicati al Direttore e da questi autorizzati con riguardo alla funzionalità del mercato. In particolare, la chiusura feriale non potrà essere autorizzata qualora sia già stata concessa a più della metà dei concessionari.

Nel computo dei suddetti termini non si tiene conto:

- dei gravi e improrogabili motivi personali del concessionario, purché debitamente certificati (quali, a puro titolo di esempio: l'assolvimento degli obblighi militari, il puerperio, la malattia);
 - dei giorni di assenza dovuti all'assolvimento di doveri civili o politici;
 - dei giorni in cui l'intera struttura mercatale non può operare per eventi eccezionali;
- d) per accertata morosità nel pagamento del canone e delle tariffe per un periodo di oltre 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza entro la quale occorre effettuare il versamento, salva la definizione di un piano di recupero rateizzato del credito;

e) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 28.

2. La revoca della concessione, dichiarata dal Comune di Savona o, se diverso, dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, deve essere preceduta dalla contestazione di motivato addebito al concessionario interessato.

3. Questi dispone di 20 giorni di tempo, dalla ricezione della contestazione, per inoltrare eventuali scritti difensivi, memorie e documenti. In tale sede, può farsi assistere da un legale di propria fiducia.

4. Sulla proposta di revoca deve essere acquisito il parere della Commissione di mercato di cui al precedente art. 8.

5. In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito. Tale termine resta sospeso dalla data di inoltro della richiesta di parere alla Commissione di mercato fino al momento del ricevimento del medesimo parere.

6. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera d), il pagamento intervenuto nel corso della procedura di revoca, per un importo pari alla somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 14, comporta l'automatica archiviazione della procedura di revoca.

7. Nei casi di particolare gravità ed urgenza (quali, a puro titolo di esempio: ordine pubblico, gravi carenze igienico-sanitarie, casi in cui la mancata sospensione dell'attività potrebbe determinare situazioni di pericolo o produrre danni di qualsiasi natura) il Direttore può disporre, con apposito atto motivato, la temporanea sospensione della concessione dandone immediata comunicazione al Dirigente di Settore ed al Presidente della Commissione di mercato unitamente alla proposta di revoca della concessione stessa. A seguito della ricezione di tale comunicazione, il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, deve attivare la procedura di revoca, di cui ai commi precedenti, provvedendo a contestare al concessionario, entro 10 giorni, gli addebiti ad esso mossi.

Articolo 23

Consegna e riconsegna dei posteggi

1. Il Direttore di mercato provvede con proprio atto, e dopo aver acquisito la cauzione di cui al precedente art. 15, alla consegna dei posteggi e delle altre

infrastrutture date in concessione, redigendo apposito processo verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.

2. Per il tempo strettamente necessario all'installazione dei posteggi e infrastrutture possono essere attribuite assegnazioni provvisorie. In tale caso, ed a condizione che non venga svolta alcuna attività commerciale né vengano impiegati i servizi a domanda individuale (acqua e luce) forniti dalla Direzione del Mercato, il concessionario, fino al momento del rilascio della concessione definitiva, dovrà corrispondere il solo canone di concessione.

3. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Direttore, se possibile di concerto con il vecchio concessionario, redige un processo verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore.

4. Il concessionario deve in ogni caso:

- riconsegnare il posteggio, entro 15 giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
- provvedere a proprie spese alla rimozione della cella frigo nel termine di cui sopra e lasciare l'area nelle medesime condizioni in cui l'ha avuta in concessione.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, ed a condizione che non sia stato prodotto dal concessionario un regolare contratto di affitto o cessione d'azienda a favore di un soggetto terzo che ha già provveduto a richiedere la voltura della concessione ai sensi del precedente art. 18 comma 3, il Direttore provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

Articolo 24 **Responsabilità**

1. Ciascun concessionario deve stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni provocati, nell'ambito della propria attività, alle strutture mercatali o soggetti a terzi, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

2. Copia della polizza deve essere acquisita dal Direttore di mercato.

3. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Savona e l'eventuale Ente gestore non assumono responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Articolo 25

Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

1. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 2 "Savonese" esegue quotidianamente nel mercato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il controllo dei prodotti ittici di primo sbarco anteriormente alla prima commercializzazione, cioè prima della loro offerta ai compratori.

2. Tale controllo è inteso come servizio di prevenzione finalizzato alla tutela dei consumatori, attraverso la individuazione e l'eventuale eliminazione di quelli non idonei al consumo.

3. I prodotti sottratti al controllo di cui al comma 1 o che non lo abbiano superato positivamente non possono essere commercializzati e sono sottoposti ai provvedimenti o alla destinazione che il Servizio Veterinario imporrà nel caso di specie.

4. Il Servizio Veterinario esegue altresì la vigilanza igienico-sanitaria sugli altri prodotti ittici esposti e già sottoposto a controllo sanitario in altre strutture riconosciute.

5. Quando è previsto che determinati prodotti ittici siano accompagnati da certificati, attestazioni, dichiarazioni, etichette, bolli o simili, il Servizio Veterinario ne verifica l'esistenza ed in mancanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e provvedimenti eventualmente previsti in caso di irregolarità, può impedirne l'introduzione nel mercato o la commercializzazione.

6. Il Servizio Veterinario verifica il mantenimento delle condizioni di riconoscimento della struttura mercatale, verifica la corretta manipolazione dei prodotti della pesca, lo stato di pulizia e manutenzione dei locali, impianti ed attrezzature, l'igiene del personale la corretta applicazione della bollatura sanitaria, le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca, e vigila sull'idoneità delle procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

7. Il Comune di Savona o, se diverso, l'Ente gestore, per mezzo di idonee imprese specializzate, ed in conformità al piano di interventi concordato con l'Autorità sanitaria, provvede:

- alla manutenzione a fini sanitari, alla pulizia ed alla sanificazione delle aree, dei locali e delle attrezzature di propria pertinenza;
- al controllo degli insetti e degli altri animali nocivi ed alla disinfestazione, se necessario, delle aree di cui al punto precedente;
- allo smaltimento dei rifiuti urbani e/o assimilati e dei reflui di lavorazione e di risulta.

8. Per i rifiuti di origine animale, il Comune o l'ente gestore, se diverso, può provvedere, anziché per mezzo di impresa appaltatrice, all'individuazione di un'impresa che curi il servizio ed a cui i concessionari devono obbligatoriamente rivolgersi ed a cui corrisponderanno direttamente il prezzo del servizio prestato, secondo le tariffe concordate fra il Comune e lo smaltitore.

9. I concessionari sono tenuti a predisporre un piano, da consegnare in copia al Direttore, per gli interventi sanitari di propria competenza da svolgere nelle aree loro concesse.

10. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del Comune di Savona e dei singoli concessionari devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 26

Calendario ed orario delle operazioni mercatali

1. Il calendario delle operazioni mercatali viene determinato annualmente, acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 8, dal Comune di Savona o, se diverso, dall'Ente gestore.

2. L'orario di funzionamento del mercato è stabilito con proprio atto dal Direttore conformemente agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale, ed acquisito il parere della precitata Commissione, in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità del mercato.

3. Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercato viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione all'interno del mercato e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune.

4. Il Direttore, in casi urgenti e particolari o in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati, di concerto con

l'Autorità Sanitaria di vigilanza, può apportare temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti, riferendone immediatamente al Comune di Savona o, se diverso, all'Ente gestore, ed alla Commissione di cui al precedente art. 8.

5. Il Direttore, inoltre, qualora ricorrano circostanze particolari, ha facoltà di ritardare o anticipare il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avviso mediante pubblicazione all'interno del mercato.

6. L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale.

7. E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o speculazione che abbia per effetto quello di alterare la concorrenza commerciale o il normale andamento dei prezzi ovvero di creare un cartello tra i concessionari.

8. Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici al di fuori dal mercato ma comunque nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Savona, è soggetto alle norme del presente regolamento non attinenti al funzionamento interno del mercato.

Articolo 27

Obblighi dei concessionari

1. Ai concessionari è vietato, sia nel mercato che nelle sue adiacenze, di:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti, ivi compresa la lavorazione di carichi alla rinfusa;
- c. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
- e. entrare con mezzi di trasporto merci attivati da motori endotermici all'interno della sala vendite;
- f. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Savona o, se diverso, dell'Ente gestore;

- g. cedere, anche temporaneamente, la tessera magnetica per l'accesso al mercato ad altra persona non titolare della medesima o, comunque, favorire l'ingresso di coloro che non ne abbiano titolo, assumendo in caso contrario la responsabilità per i danni derivanti alla struttura mercatale, al Comune di Savona, all'ente gestore, se diverso, e/o a soggetti terzi;
- h. accedere alle sale interne del mercato quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l'impresa preposta autorizza l'accesso a lavoro ultimato;
- i. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nelle aree esterne. Qualora ciò accada e l'abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti sono rimossi a cura della Direzione tramite impresa specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i concessionari di posteggio in proporzione diretta al canone di concessione complessivamente dovuto;
- j. svolgere attività di vendita in altri luoghi che non siano l'apposita sala delle contrattazioni nelle forme e negli orari previsti.

2. E' fatto obbligo a ciascun concessionario di:

- a. rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
- b. osservare le norme comportamentali per l'utilizzo della tessera magnetica contenute nell'apposita nota di consegna della stessa;
- c. rispettare la segnaletica stradale posta all'interno del mercato per la circolazione e la sosta dei mezzi;
- d. vendere a collo e/o a peso e secondo le disposizioni sanitarie vigenti;
- e. emettere un documento di vendita all'atto di ciascuna contrattazione, nel quale siano specificati: peso, qualità, quantità e prezzo del prodotto venduto e che lo stesso sia stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari;
- f. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario, dalla Direzione di mercato, nonché dagli agenti di Polizia Municipale ricorrendo necessità connesse ad aspetti igienico-sanitari e di funzionalità della struttura.

3. Per esigenze di natura statistica, inoltre, gli operatori di vendita e gli astatori devono comunicare alla Direzione di mercato l'entità delle merci conferite, di

quelle commercializzate nell'ambito del mercato ed i relativi prezzi. Le scadenze delle comunicazioni e le relative modalità sono fissate dal Direttore.

4. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario nonché dalla Direzione di mercato.

5. Allo stesso è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti e non ancora venduti, senza dover per questo corrispondere alcun diritto o prezzo di qualsiasi natura.

6. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia vietato, dal Servizio Veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Articolo 28

Controlli e sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui alla L.R. 24/1998 ed al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati all'organo di vigilanza preposto nonché al Direttore, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 D. Lgs. 114/1998 (irrogabili nel rispetto di quanto previsto dalla L. 689/1991), per quanto applicabili, i trasgressori sono assoggettati alle seguenti sanzioni:

a) diffida verbale, irrogabile per:

- lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato, non aventi alcuna ripercussione sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni mercatali e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- scorrettezze comportamentali tra concessionari della struttura;

b) diffida scritta, irrogabile per:

- recidiva nella commissione di lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento

interno del mercato non aventi alcuna ripercussione sulla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;

- recidiva nella commissione di scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da suscitare il turbamento delle operazioni commerciali e tali da non integrare alcuna altra fattispecie sanzionabile ai sensi del presente articolo;
- recidiva nella commissione di scorrettezze comportamentali tra concessionari ed utenti della struttura;
- violazione del calendario delle operazioni mercatali di cui al precedente art. 26;

c) sanzione pecuniaria amministrativa per un importo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, irrogabile per:

- recidiva nella commissione di violazioni già in precedenza sanzionate con la diffida scritta, anche se irrogata per recidiva nella violazione di una norma già sanzionata con la diffida verbale;
- vendita di prodotti non ricompresi nella nozione di prodotti ittici di cui all'art. 2 comma 1;
- dolosa alterazione dei sistemi di pesatura di cui all'art. 11;
- violazione, da parte degli eredi del concedente, dell'art. 18 comma 6;
- violazione dell'art. 19 commi 14 e 15;
- violazione dell'art. 27 comma 1 lett. g);
- mancata predisposizione del piano di interventi di cui all'art. 25 comma 8;

d) sospensione dell'attività per il periodo massimo di 3 mesi:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione pecuniaria purché non derivante da recidiva nella commissione di violazioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo;

- occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
- mancata osservanza delle disposizioni impartite dall’Autorità Sanitaria;
- danneggiamento doloso delle strutture mercatali, salva comunque la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

e) revoca della concessione, irrogabile per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell’attività purché non derivante da recidiva nella commissione di violazioni di cui al precedente punto c) del presente articolo;
- violazione dell’art. 18 commi 1 e 7 in materia di divieto di cessione della licenza, escluso il caso di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo;
- manomissione o reintroduzione sul mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte dell’Autorità Sanitaria o, su ordine di questa, del Direttore del Mercato o del personale ivi presente.

3. Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti punti da a) ad e), i concessionari possono, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione degli stessi, presentare ricorso al Comune o all’ente gestore, se diverso, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo, salve le migliori tutele previste dalla legge.

4. La recidiva rileva, ai fini del presente articolo, solo nel limite di 2 anni dalla data di contestazione della precedente infrazione.

5. La competenza per l’accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita al Servizio Veterinario della A.S.L. 2 “Savonese” qualora queste concernano l’igiene degli alimenti ed al Comune di Savona o, se diverso, all’ente gestore o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

Articolo 29

Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento del mercato ittico all’ingrosso presso altra struttura autorizzata nell’ambito della circoscrizione comunale secondo le disposizioni della L.R. 24/1998, le concessioni rilasciate in relazione alla struttura

originaria mantengono la loro validità fino alla scadenza nella nuova struttura mercatale.

Articolo 30

Norme finali

1. Nel caso in cui la concessione di posteggio o il suo rinnovo venga richiesto da una impresa di nuova costituzione derivante dalla fusione o dall'incorporazione di imprese già esistenti, la disposizione di cui all'art. 17 comma 6 terzo capoverso deve essere interpretata nel senso che il volume medio delle vendite deve essere determinato con riferimento alle imprese fuse o incorporate in quella richiedente la concessione ovvero il rinnovo.

2. La cauzione di cui all'art. 15 copre il rischio derivante dal mancato pagamento del canone o della tariffa mercatale ed i danni eventualmente cagionati al Comune di Savona o all'Ente gestore, se diverso, ovvero alla struttura mercatale e può essere attivata, da parte del Comune o dell'Ente gestore, se diverso, a seguito della legale messa in mora del concessionario.